



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE

SETTORE RISORSE UMANE

Reclutamento e Concorsi

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718

concorsi@uniupo.it

PROPOSTA DI MODIFICA

REGOLAMENTO DI ATENEО PER LE CHIAMATE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA, AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

ART. 3 PROPOSTE DI ATTIVAZIONE

ART. 4 COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 5 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

ART. 6 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

TITOLO II - PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 E COMMA 4 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 7 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 8 BANDO DI CHIAMATA

ART. 9 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

TITOLO III - PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 10 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

ART. 11 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 12 BANDO DI CHIAMATA

TITOLO IV - CHIAMATE DIRETTE

ART. 13 PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA DI PROFESSORI

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 14 LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 15 APPROVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 16 CHIAMATA DEL CANDIDATO IDONEO

ART. 17 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

ART. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo, le procedure di chiamata dei Professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e comma 4 e dell'art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010 n. 240.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro dell'Università e della Ricerca;
 - b) per "Università" o "Ateneo" l'Università del Piemonte Orientale;
 - c) per " Rettore", il Rettore dell'Università del Piemonte Orientale.

ART. 2

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

1. Le procedure per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia si svolgono nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di Professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) Legge 240/2010 o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università del Piemonte Orientale.
3. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, degli incrementi annuali e della progressione di carriera del personale.
4. Gli oneri derivanti dalle chiamate possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati i quali devono assicurare la sostenibilità nel tempo, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale previsto.

ART. 3

PROPOSTE DI ATTIVAZIONE

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di una delle seguenti procedure per la copertura dei posti di Professore di prima e seconda fascia:
 - A. chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 o ai sensi dell'art. 18 comma 4 L. 30.12.2010, n. 240;
 - B. chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 30.12.2010, n. 240 da svolgersi mediante procedura valutativa comparativa interna all'Ateneo oppure mediante valutazione diretta di un candidato se è l'unico in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale interessato;
 - C. chiamata diretta o per chiara fama, disciplinata dall'art. 1 comma 9 L. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni.



2. I Dipartimenti approvano le proposte di copertura dei posti indicando le motivazioni didattiche e scientifiche che ne hanno determinato la scelta e dimostrando il rispetto delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le richieste di attivazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvate nella composizione limitata ai Professori di prima fascia, se riferite a posti di Professore di prima fascia o nella composizione riservata ai Professori di prima e seconda fascia, se riferite a posti di Professore di seconda fascia. Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste nei Regolamenti di Dipartimento.

ART. 4

COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre Professori di ruolo di prima fascia appartenenti al Settore Concorsuale oggetto della procedura, o, in subordine, in caso di disponibilità numerica nel settore concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le commissioni giudicatrici potranno essere composte anche da Professori appartenenti al relativo macro Settore Concorsuale;

2. Tutti i componenti sono individuati tra i Professori in possesso di almeno due dei tre requisiti necessari per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

3. La Commissione è formata a maggioranza da docenti esterni all'Ateneo: un componente è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto; i restanti due componenti, più un componente supplente, sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Amministrazione Centrale, nell'ambito di una rosa di cinque Professori di prima fascia, tutti esterni all'Ateneo, individuati dal Dipartimento. I primi due sorteggiati sono designati Commissari effettivi, il terzo sorteggiato è designato Commissario supplente. I requisiti e la riconducibilità alla fascia e al Settore Concorsuale oggetto della procedura di docenti stranieri, eventualmente individuati come Commissari, sono attestati dagli stessi Consigli di Dipartimento.

4. I docenti della rosa di cui al comma precedente sono individuati, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di genere.

5. A garanzia del principio della rotazione del personale, l'incarico di commissario nell'ambito delle procedure indette dall'Università del Piemonte Orientale, è limitato alla partecipazione a due Commissioni all'anno, estendibile a tre per i settori a ridotta consistenza numerica, considerando nel conteggio le procedure relative ai soli posti da Professore.

6. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle Commissioni:

– *coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;*

– *coloro che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016 n. 76;*

– *coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190);*

– *coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.*

Prefigura causa di incompatibilità la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati.



7. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale, emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando; il decreto di nomina è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione da parte dei candidati.

ART. 5

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

1. La valutazione dei candidati avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, istituzionale, organizzativa e di servizio. Qualora le procedure riguardino posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico-assistenziale queste ultime saranno oggetto di valutazione.

2. La valutazione può riguardare anche l'eventuale prova didattica e/o la prova di accertamento delle competenze linguistiche, se richieste dal bando. Le prove didattiche e di accertamento del possesso delle competenze linguistiche sono pubbliche e possono svolgersi anche in via telematica, previa autorizzazione del Rettore, sentita la Commissione.

A) PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 E COMMA 4 DELLA LEGGE 240/2010:

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca si tengono in considerazione i seguenti elementi:

- a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
- c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
- f) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione:

- a) la coerenza e congruenza delle pubblicazioni con le tematiche del Settore Scientifico Disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- c) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione all'interno del Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche *di uno o più* dei seguenti indicatori *bibliometrici*:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- impact factor totale;



- impact factor medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

Ai fini della valutazione dell'attività didattica si tengono in considerazione i seguenti elementi:

- a) il volume, la continuità dell'attività didattica e la congruenza con il Settore Scientifico Disciplinare e con il profilo specifico oggetto della selezione;
- b) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento presso qualificati Atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- c) la quantità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di specializzazione, nei settori in cui sono previste.
- d) Ai candidati che non abbiano svolto in Atenei italiani attività didattica frontale pari o superiore a 35 ore/anno, in tre anni accademici distinti negli ultimi cinque anni, dovrà essere richiesta una prova didattica.

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali, per i settori in cui è prevista, si tengono in considerazione i seguenti elementi:

- a) la congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il Settore Scientifico Disciplinare e il profilo specifico oggetto della selezione;
- b) la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività clinico assistenziale svolta.

Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative, di servizio e alle attività di terza missione si tiene in considerazione il volume e la continuità delle stesse.

B) PROCEDURE DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, LEGGE 240/2010:

1. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi definiti dai Dipartimenti ai sensi del Decreto Ministeriale 334/2011. Sono oggetto di valutazione, oltre alle attività didattiche e scientifiche, istituzionali, organizzative di servizio e di terza missione previste per le procedure di cui all'art. 18, anche le valutazioni degli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.

Ai candidati che non abbiano svolto in Atenei italiani attività didattica frontale pari o superiore a 35 ore/anno, in tre anni accademici distinti negli ultimi cinque anni, dovrà essere richiesta una prova didattica.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Nella seduta preliminare la Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile:

- a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 30 e 40;
- b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 50 e 65;
- c) attività istituzionali, di servizio e di terza missione: tra punti 5 e 10;
- d) attività cliniche, ove previste: tra punti 5 e 15.

2. La somma dei punteggi delle voci a), b) c) e d) deve essere pari a 100.



3. Qualora svolte, la prova didattica e/o la prova di accertamento delle competenze linguistiche concorrono al punteggio complessivo finale relativamente all'elemento a) fino ad un massimo rispettivamente di 15 e di 5 punti;
4. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, almeno l'80% del punteggio conseguito dal candidato risultato primo

TITOLO II

PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 E COMMA 4 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 7

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Dipartimento, nel proporre l'attivazione, deve indicare nella delibera:
 - a) il posto messo a concorso;
 - b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - e) le funzioni che il Professore dovrà svolgere, ovverosia la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, l'impegno clinico assistenziale, in coerenza con i Regolamenti didattici di Ateneo;
 - f) Le modalità di svolgimento della prova didattica;
 - g) le modalità di svolgimento della prova inerente il possesso delle competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a 12.

ART. 8

BANDO DI CHIAMATA

1. La procedura è indetta con apposito bando emanato con Decreto Rettorale. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Il bando è altresì pubblicizzato sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando stabilisce i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con previsione dell'invio in modalità unicamente telematica.
2. I termini per la presentazione delle istanze non sono inferiori a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami".
3. Nel bando sono inoltre indicati:
 - a) il posto messo a concorso;
 - b) la fascia di docenza;
 - c) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - d) la sede di servizio;
 - e) i requisiti di ammissione;
 - f) le funzioni che il Professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico, e, per i settori in cui è previsto, l'impegno clinico assistenziale;



- g) gli elementi oggetto di valutazione secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento di Ateneo;
- h) le modalità di svolgimento della prova didattica;
- i) le modalità di svolgimento della prova inerente il possesso delle competenze linguistiche, necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- j) il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, in ogni caso non inferiore a dodici;
- k) i diritti e i doveri del docente nonché il trattamento economico e previdenziale previsto.

ART. 9

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Alle procedure di chiamata indette ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 possono partecipare:

A) studiosi in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita a seguito delle procedure di cui all'art. 16 della L. 240/2010, per il Settore Concorsuale, ovvero per uno dei Settori Concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

B) Professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri Atenei, i quali possono partecipare rispettivamente alle procedure di chiamata a posti di Professore di prima e di seconda fascia;

C) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite del Ministro, sentito il CUN;

D) soggetti in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della L. n. 210/1998 limitatamente al periodo di durata della stessa, come stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera g) della medesima legge, nonché dall'art.1 comma 6 della L. 230/05 e successive modificazioni.

2. Le procedure di chiamata indette ai sensi dell'art. 18 comma 4 sono riservate a coloro che, nel triennio precedente l'emanazione del bando non abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010 o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari, nell'università del Piemonte Orientale.

3. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO III

PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 10

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Alle procedure per la chiamata di Professori di prima fascia possono partecipare i Professori associati e i Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia, per il Settore Concorsuale oggetto della procedura.



2. Alle procedure per la chiamata di Professori di seconda fascia possono partecipare tutti i Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia, per il Settore Concorsuale oggetto della procedura.
3. Alle procedure non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 11

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Dipartimento, nel proporre l'attivazione, deve indicare nella delibera:
 - a) il posto messo a concorso;
 - b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - e) le funzioni che il Professore dovrà svolgere, ovverosia la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale, in coerenza con i Regolamenti didattici di Ateneo;
 - f) gli standard di qualificazione dell'attività scientifica, didattica, clinico assistenziale (per i settori interessati) nonché delle attività istituzionali, organizzative, di servizio e di terza missione; il Dipartimento definisce inoltre gli standard relativi alle valutazioni degli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili;
 - g) le modalità di svolgimento della prova didattica;
 - h) le modalità di svolgimento della prova inerente il possesso delle competenze linguistiche, necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a 12.

ART. 12

BANDO DI CHIAMATA

1. Le procedure di cui al presente titolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo all'entrata in vigore della Legge 240/2010, salvo proroghe previste dalla Legge.
2. Possono essere previste le seguenti modalità di svolgimento:

A) PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6 LEGGE 30.12.2010, N. 240 MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA COMPARATIVA INTERNA ALL'ATENEO.

La procedura è indetta con apposito provvedimento rettorale pubblicato sul sito web di Ateneo.

La presentazione della domanda, con allegati titoli e pubblicazioni scientifiche, avviene unicamente con modalità telematiche, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo.

Il bando deve indicare:

- a) il posto messo a concorso;
- b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;
- c) il Settore Concorsuale con eventuale profilo unicamente mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- d) la sede di servizio;
- e) le specifiche funzioni didattico-scientifiche che il docente dovrà svolgere;



- f) gli standard di qualificazione delle attività scientifica, didattica, nonché delle attività istituzionali, organizzative, di servizio, di terza missione, clinico assistenziali (se previste); il bando riporta inoltre gli standard relativi alle valutazioni degli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili;
- g) le modalità di svolgimento della prova didattica;
- h) le modalità di svolgimento della prova inerente il possesso delle competenze linguistiche, necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera
- i) il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, in ogni caso non inferiore a dodici;
- j) diritti e i doveri del docente nonché il trattamento economico e previdenziale previsto.

B) PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 DA SVOLGERSI MEDIANTE VALUTAZIONE DIRETTA DEL CANDIDATO.

La procedura è indetta con apposito provvedimento rettorale pubblicato sul sito web di Ateneo. Nel bando di chiamata è riportato il nominativo del candidato da sottoporre a valutazione individuato dal Dipartimento. La presentazione della domanda con allegati titoli e pubblicazioni scientifiche avviene unicamente con modalità telematiche nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo.

Il bando deve indicare:

- a) la fascia di docenza per la quale è indetta la valutazione;
- b) le funzioni didattiche e scientifiche che il candidato sottoposto a valutazione dovrà svolgere e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale richiesto;
- c) gli standard di qualificazione delle attività scientifica, didattica, nonché delle attività istituzionali, organizzative, di servizio, di terza missione, clinico assistenziali (se previste); inoltre il bando riporta gli standard relativi alle valutazioni degli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili;
- d) le modalità di svolgimento della prova didattica;
- e) le modalità di svolgimento della prova inerente il possesso delle competenze linguistiche;
- f) il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, in ogni caso non inferiori a dodici;
- g) i diritti e i doveri del docente nonché il trattamento economico e previdenziale previsto.

**TITOLO IV
CHIAMATE DIRETTE**

ART. 13

PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA DI PROFESSORI

1. Il Consiglio di Dipartimento può proporre per la chiamata diretta:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata,



c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare altresì di procedere alla copertura dei posti di Professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

3. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e dei Professori di prima e di seconda fascia, nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia.

4. La deliberazione di chiamata di chiara fama deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.

5. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate del presente articolo deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione, la chiamata dello studioso deve essere motivata in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca della struttura.

6. Le proposte devono essere sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi trasmesse al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione nominata per l'espletamento delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della Commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.

7. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 14

LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni stabiliscono, in apposita riunione preliminare, i criteri e le procedure di valutazione dei candidati, conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento; in sede preliminare, inoltre, la Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario. Le determinazioni assunte in sede preliminare sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo per almeno *5 giorni* prima della prosecuzione dei lavori.

2. Per ogni seduta della commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti

3. Al termine dei lavori di valutazione e di attribuzione dei punteggi la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il nominativo del candidato idoneo, individuato nel candidato comparativamente migliore.

4. La validità della graduatoria è limitata alla copertura del posto bandito. Nella sola ipotesi in cui i candidati chiamati non prendano servizio questa verrà estesa ai candidati successivi.



5. Nel caso di attivazione delle procedure di chiamata da svolgersi mediante valutazione diretta del candidato, la Commissione esprime un giudizio favorevole o non favorevole in merito alla chiamata del candidato.
6. Tutte le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
7. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina.

Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

8. Le procedure di chiamata indette ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 che prevedono la valutazione diretta del candidato, si svolgono in modo semplificato: la Commissione, stabiliti preliminarmente i criteri per la valutazione del candidato, procede, decorse almeno 48 ore dalla pubblicazione dei criteri, alla valutazione del medesimo.

9. Le procedure possono svolgersi interamente in via telematica con modalità tali da garantire la collegialità delle decisioni.

ART. 15

APPROVAZIONE DEGLI ATTI

1. Il Rettore con proprio provvedimento, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti concorsuali. Il Rettore, nel caso in cui, a seguito di istruttoria degli uffici competenti, riscontri delle irregolarità, provvede con proprio provvedimento, a rinviare gli atti alla Commissione assegnandole un termine.
2. I provvedimenti di approvazione degli atti sono inviati per gli adempimenti di competenza ai Direttori di Dipartimento e nei casi previsti, pubblicati, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

ART. 16

CHIAMATA DEL CANDIDATO IDONEO

1. I Dipartimenti interessati, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, per la chiamata di Professori di prima fascia, e dei Professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei Professori di seconda fascia, propongono la chiamata del candidato idoneo all'esito delle procedure di cui al presente Regolamento.
2. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore può assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla deliberazione; nel caso in cui il Dipartimento stabilisca di non procedere alla chiamata, il Consiglio di Amministrazione, valutata la motivazione, considera la possibilità di attribuire nuovamente i punti organico al Dipartimento ovvero di ridestinarli.
3. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle



pubbliche amministrazioni”, sono pubblicati sul sito web di Ateneo il bando di concorso, i provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione redatti dalle Commissioni nonché i provvedimenti di approvazione degli atti.

2. Sono fatti salvi i principi generali di trasparenza e di accesso agli atti, previsti dalla normativa vigente.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo di Ateneo.

ART. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Regolamento si applica alle proposte di attivazione delle procedure di chiamata già approvate dai Consigli di Dipartimento per le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo bando di concorso.

3. Per l’effettuazione delle operazioni di sorteggio di cui all’art. 4 del presente Regolamento, il Senato Accademico designa annualmente una Commissione, composta da tre membri, di cui due individuati tra il personale tecnico amministrativo e uno tra il personale docente, incaricata di effettuare le operazioni in seduta pubblica. Il sorteggio avviene mediante estrazione da un’urna dove sono collocati quattro biglietti uguali e privi di segni distintivi nei quali sono riportati i nomi dei potenziali commissari. I primi due estratti individuano i restanti componenti della Commissione. Il terzo estratto individua il membro supplente.